



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

Piazza del Municipio (cap. 73040) tel. 0836/554014-fax 0836/555714 e-mail comandpm@comune.aradeo.le.it

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 3 DEL 31 GENNAIO 2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY DI SCHIUMA E ALTRO MATERIALE IMBRATTANTE DURANTE IL PERIODO CARNEVALESCO

IL SINDACO

Considerato che l'ormai imminente periodo di Carnevale ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone che lanciano schiuma, munite di bombolette spray, o altre sostanze imbrattanti e maleodoranti come farina, uova, arance, talco ecc. contro persone, veicoli, edifici, monumenti;

Che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in conseguenza delle reazioni incontrollate che ne possono derivare;

Che oltre ai succitati inconvenienti, l'inalazione di prodotti spray e imbrattanti o il loro contatto con gli occhi può recare molestia e provocare disturbi alle numerose persone presenti alle manifestazioni carnevalesche e, persino, danni alla salute;

Atteso che il Carnevale di Aradeo è e vuole restare un'occasione di condivisione festosa ed allegra all'insegna della tradizione locale, atteso che l'evento vede coinvolti ragazzi, scolaresche, bambini e le loro famiglie;

Ritenuto per quanto sopra esposto adottare tutti i provvedimenti precauzionali del caso atti a tutelare la pubblica incolumità rimuovendo ogni situazione di pericolo anche potenziale;

Valutato che i suddetti provvedimenti si rendono indispensabili al fine di evitare lesioni alle persone e danni alle cose;

Atteso che turbative alla sicurezza dei partecipanti all'evento possono altresì innescare episodi di animosità e turbativa all'ordine pubblico;

Considerato che tali comportamenti potrebbero intensificarsi nel periodo compreso tra il **3 e 5 febbraio 2019**, periodo carnevalesco in cui si svolgeranno anche le sfilate delle maschere e carri allegorici;

Riscontrata l'opportunità, già favorevolmente sperimentata negli anni scorsi, di vietare, durante tutto il periodo carnevalesco, la vendita, il trasporto, l'uso di bombolette o altri contenitori di schiuma e di ogni altro materiale comunque imbrattante o maleodorante;

Visto l'art. 54 commi 1 lett. B) e 4, del D.lgs. 267/2000 TUEL e ravvisata la propria competenza ad approvare il presente provvedimento;

Visto l'art. 7/ bis del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 85 c. 2 TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e l'art. 151 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 13 della Legge 689/81;

Visti gli artt. 650 e 660 del C.P. ;

ORDINA

Per tutto il periodo carnevalesco, a decorrere dal 4/2/2019 e fino al 5/3/2019 (e per le successive date di rinvio delle sfilate in caso di maltempo):

- in tutto il territorio comunale è vietata l'esposizione, il trasporto, la vendita e l'uso di bombolette o altri contenitori di schiuma e l'uso di ogni altro materiale comunque imbrattante o maleodorante che possa arrecare molestia alle persone o danneggiare beni pubblici e privati;
- I prodotti sopra descritti, se trovati in vendita, detenuti per la vendita, usati o comunque in possesso di alcuno durante il periodo sopra indicato, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, e successivamente confiscati ai sensi del successivo art. 20;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento comporterà, l'applicazione a carico dei trasgressori, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7/ bis del D.L.vo 267/2000 e s.m.i., ove il fatto non costituisca reato e non si riscontrino violazioni alle disposizioni del TULPS;

Qualora la violazione sia commessa da minore o persona soggetta all'altrui autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 689/81.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato preventivamente al Prefetto ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000;

Che venga affisso all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e venga pubblicato sul sito Internet del Comune.

Di inviare, la presente ordinanza:

- Alla locale Caserma dei Carabinieri
 - Al Comando Polizia Locale
- e comunicata agli organizzatori della manifestazione

La Polizia Locale e tutti gli agenti e ufficiali di P. G. delle altre forze di polizia sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza e procederanno anche al sequestro cautelativo delle bombolette e di ogni altro materiale atto ad offendere o a recare danno o molestia.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti dal giorno della pubblicazione.



IL SINDACO
Luigi ARCUTI

